


ESSERE SOCI

regole



Il Prestito sociale

**TRASPARENZA
E GARANZIE**
**IL REGOLAMENTO
DEL PRESTITO
SOCIALE**

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 7 OTTOBRE 2017

1. SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1

In attuazione dell'art. 2 dello Statuto Sociale e ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché del Regolamento di Legacoop nazionale (Allegato 1), nel loro complesso "la Normativa Rilevante", è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci persone fisiche, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'ammontare complessivo del Prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio, comprensivo delle riserve disponibili, anche quando siano indivisibili fra i soci, come risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato.

Tale limite può essere elevato al quintuplo del capitale sociale della riserva legale e delle riserve disponibili qualora il complesso del Prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzie personali o reali finanziarie rilasciate da soggetti vigilati, oppure, la Cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali, come previsto dalla sopracitata normativa.

Art. 2

Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito sociale, il Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di delega degli opportuni poteri, il Comitato Esecutivo o l'Amministratore Delegato alla Finanza, decidono, avvalendosi dei poteri loro conferiti, l'apertura di relativi Uffici presso i negozi e le sedi della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a. delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni
- b. relative istruzioni della Banca d'Italia
- c. il Regolamento del Prestito sociale di Legacoop nazionale
- d. art. 2 dello Statuto Sociale
- e. il presente regolamento
- f. il foglio informativo analitico
- g. la comunicazione del Consiglio di Amministrazione che: i) espone i risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento all'osservanza delle norme di legge e del regolamento in materia di prestito da soci; ii) illustra l'andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento; e iii) attesta il rispetto delle linee guida in materia di politica di investimento finanziario come stabilite attraverso apposito regolamento interno

Art. 3

La Cooperativa può accettare Prestito sociale solo da persone fisiche iscritte nel libro soci.

All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa oltre ai propri dati identificativi di cui deve far fede un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Il contratto non può essere concluso se la somma che il socio intende depositare

supera il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo art. 4 ovvero quando il socio non fornisca i propri dati identificativi completi.

Art. 4

La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore.

Il foglio informativo analitico di cui al punto f) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della pianificazione aziendale, e nei limiti dalla Normativa rilevante, potrà indicare l'obiettivo complessivo dei finanziamenti da raccogliere tra i soci, anche in misura inferiore a quella massima di cui all'art. 1.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali e importi nonché per altri parametri ovvero soglie attinenti il rapporto di Prestito sociale.

Il prestito, infatti, può non prevedere un vincolo temporale per la sua restituzione (e allora il socio può richiederne la restituzione entro i limiti di cui al successivo art. 13) oppure prevedere un vincolo temporale entro il quale il socio non può domandare la restituzione di quanto versato in tal forma.

La durata del vincolo può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione in un termine non inferiore a 18 mesi e non superiore a 48 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì l'ammontare minimo del prestito vincolato, che non può essere comunque effettuato per importo inferiore a € 1.000.

Il socio può sottoporre al vincolo temporale anche solo una parte delle somme

versate alla Cooperativa a titolo di prestito, fermo rimanendo che complessivamente la somma oggetto del prestito non potrà eccedere i limiti di legge o quelli, inferiori, stabiliti dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà le condizioni e le modalità per il recesso anticipato dal prestito vincolato da parte del socio; nel caso di recesso per il caso di variazione negativa del tasso di remunerazione, il recesso non comporterà oneri o penalità. Dopo la decorrenza del vincolo temporale, ove il socio non faccia richiesta di restituzione o di rinnovo del vincolo sulla somma, essa rimarrà disponibile per il socio e su di essa matureranno successivamente gli interessi previsti per i prestiti non vincolati.

Art. 6

Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico e/o digitale, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito sociale. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire modalità alternative di documentazione del prestito anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, ferma rimanendo la salvaguardia della trasparenza, della chiarezza e della accessibilità dei dati da parte del socio.

Il socio può essere titolare di più libretti, fino ad un massimo di due. La somma dei saldi di tutti i libretti non può comunque superare il limite massimo di deposito per socio previsto dalla legge.

Il Libretto Nominativo di Prestito sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

Art. 7

I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura di tutti gli uffici della Sezione Prestito sociale tra loro collegati in rete informatica, dietro presentazione del Libretto Nominativo di Prestito sociale o del

documento equipollente individuato secondo il precedente art. 6, unitamente a un documento d'identità in corso di validità.
I versamenti e i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio. Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può prevedere modalità equivalenti, anche dematerializzate ovvero telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Art. 8

La Cooperativa predispone le misure idonee per tutelare la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito sociale o strumento equipollente, per effettuarne riscontri. Il Libretto, o strumento equipollente, deve essere comunque presentato ogni anno presso l'Ufficio della Sezione Prestito sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Sezione.

Art. 10

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito sociale, l'intestatario o i suoi delegati devono farne denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza e devono darne immediata comunicazione alla Sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso di copia della denuncia, provvederà a rilasciare, al solo titolare, altro Libretto Nominativo di Prestito sociale, o strumento equipollente, che annullerà ad ogni effetto qualsiasi documento precedente.

In mancanza di copia della denuncia la Cooperativa può accettare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'intestatario, ovvero di qualcuno dei delegati di cui al successivo art. 14, in originale.

Art. 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

2. OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12

Le operazioni si effettuano con richiesta sottoscritta dal socio o dal suo delegato e con la presentazione, presso l'Ufficio competente, del Libretto Nominativo di Prestito sociale o strumento equipollente, unitamente a un documento d'identità in corso di validità della persona che effettua l'operazione.

I versamenti possono essere effettuati in contanti nel rispetto dei limiti di legge, con assegni o con altri strumenti indicati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa precisare, nel foglio informativo analitico, il periodo di tempo necessario per rendere disponibili al socio le somme versate con assegno. Alle operazioni in contanti effettuate da una singola persona fisica nell'arco di 7 giorni di calendario, anche in qualità di delegato di soci intestatari di diversi Libretti di Prestito sociale, si applicano i limiti previsti dal D.Lgs.231/2007 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. In alternativa o in funzione complementare al Libretto, potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, anche in forma dematerializzata ovvero attraverso dispositivi informatici o telematici, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Art. 13

Per i prestiti non soggetti a vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali, con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci.

Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili così come definite nell'allegato 2.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti nei limiti di legge, con assegni, con bonifici ovvero con modalità equipollenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa, fermo restando quanto indicato al primo comma del presente articolo e quanto previsto dalla Normativa Rilevante in vigore, può rilasciare al socio una carta interna di pagamento ovvero anche di versamento/prelievamento a/di dispositivi automatici e nei confronti del/al Prestito sociale; può, inoltre, stabilire anche forme e strumenti diversi di versamento/prelievamento verso/dal Prestito sociale.

Quanto indicato al comma precedente, non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate.

In questi casi i soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito sociale il Libretto, o strumento equipollente, per l'aggiornamento delle scritture contabili.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare fino ad un massimo di due persone ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega, fornendo al contempo un documento d'identità in corso di validità del delegato e il suo codice fiscale, e della eventuale modifica o revoca della stessa. Il conferimento di deleghe non sarà accettato dalla Cooperativa se, contestualmente, non saranno forniti i dati identificativi completi dei delegati.

Nel caso in cui il socio sia titolare di più libretti la delega può essere conferita fino a due persone diverse per ogni singolo libretto; una persona può essere delegato di diversi libretti fino ad un massimo di due.

Il socio o il suo delegato apporranno apposita firma di richiesta per ciascuna operazione. L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal socio. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

3. INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 15

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge.

Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata nonché per altri parametri ovvero soglie attinenti il rapporto di Prestito sociale; il tasso di interesse, le decorrenze, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 16

Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera uno o entrambi i limiti di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene restituita al socio. Nel caso di estinzione del prestito nel corso dell'anno, gli interessi vengono riconosciuti fino al giorno precedente l'estinzione e liquidati il giorno stesso dell'interruzione del rapporto. Il rapporto di finanziamento potrà essere riaperto solo trascorsi 365 giorni dalla precedente estinzione.

Art. 17

I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a € 50,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in tale misura.

Art. 18

Ogni condizione economica, modalità operativa e di accesso relativa alle operazioni connesse al Prestito sociale nonché ai servizi, anche accessori, offerti ai soci anche in forma informatica, telematica ed elettronica ovvero attraverso la rete web è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunicata nel foglio informativo analitico.

La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, costi e altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio, anche tramite la rivista "Consumatori" e/o con altri mezzi anche telematici e/o digitali che il Consiglio di Amministrazione ritenesse idonei, in conformità con quanto disposto dalla sez. III, par. 3.2 delle citate istruzioni della Banca d'Italia.

4. DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 19

Il Prestito sociale deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1.

La nota integrativa al bilancio di esercizio e le relazioni semestrali ove redatte devono riportare:

- l'ammontare della raccolta presso soci, in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, ac-

compagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ferma la possibilità di esporre eventualmente altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria

In ogni caso il Prestito sociale non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% del prestito raccolto tra i soci. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare l'entità di tale rapporto le cui modalità di calcolo sono illustrate nell'allegato 2. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, l'andamento della raccolta e dell'impiego del Prestito sociale.

5. CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 20

La Cooperativa si impegna a garantire:

- a. la verifica dell'attuazione del presente regolamento e in particolare quella del costante rispetto e del monitoraggio dei limiti di cui agli art. 1, 4, 6 comma 2, 13 comma 2, 14 comma 1, 19 comma 3 e la gestione del termine di cui all'art. 13 comma 1
- b. periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità e del Prestito sociale di cui agli art. 13 e 19. I controlli sul Prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione. Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, ef-

- fettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al primo comma e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 23, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche
- c. periodici controlli, da parte dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01, aventi ad oggetto il rispetto delle procedure finalizzate alla prevenzione dei reati legati al D.Lgs. 231/07, di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01

Art. 21

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, svolge in materia di Prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

Art. 22

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo. Il socio può richiedere che la comunicazione annuale gli venga fornita su supporto elettronico, messo a sua disposizione tramite collegamento via Internet. In mancanza di opposizione scritta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione sul sito Internet nell'area appositamente riservata qualora richiesto dal socio secondo quanto indicato nel primo comma, le operazioni e i dati contenuti nella comunicazione stessa si intenderanno approvati dal socio a tutti gli effetti.

In tale comunicazione, inoltre, la Cooperativa:

- espone i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'art. 20 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli art. 1, 3, 4, 6 comma 2, 13 comma 2, 14 comma 1, 19 comma 2 e la gestione del termine di cui all'art. 13 comma 1, e delle altre norme del presente Regolamento
- illustra l'andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento e il rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione in materia di politica di investimento finanziario

Art. 23

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 19 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%) e art. 22 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 20, rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informandone senza indugio il Collegio Sindacale. Qualora il termine di cui al precedente comma sia decorso infruttuosamente, il Collegio Sindacale deve:

- riferire a Legacoop secondo le procedure previste dal “Regolamento Legacoop del Prestito sociale”;
- riferire, nell’ambito della propria relazione di cui all’art. 2429 C.C., sia le violazioni rilevate, sia la mancata adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di misure atte a rimuoverle.

Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2406 C.C.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestralmente in occasione della relazione che il Collegio Sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Art. 25

Le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 (numero massimo di libretti per socio) e all’art. 14 comma 2 (numero massimo di delegati per libretto e numero massimo di deleghe per ogni persona) si applicano dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per i nuovi rapporti di Prestito. Le posizioni esistenti dovranno essere rese conformi alle disposizioni richiamate dal presente articolo entro il 31/12/2016.

Art. 26

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di Prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere loro a disposizione. Il Consiglio di Amministrazione certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il Regolamento stesso è stato approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 03/10/2015 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2016.

In data 20 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa - sulla base dei poteri che gli sono attribuiti dal precedente art. 24 - ha apportato al Regolamento alcune modifiche di adeguamento, che si sono rese necessarie a seguito della pubblicazione delle Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche di cui al Provvedimento di Banca d'Italia del 8 novembre 2016.

Tali modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, ferma l'applicazione delle norme relative al regime transitorio di cui alla Sezione X delle suddette disposizioni.

Allegato 1

REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE DELLE COOPERATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, LETTERA B), DELLO STATUTO DI LEGACOOP NAZIONALE

Articolo 1 Oggetto e finalità

Oggetto del presente Regolamento, in coerenza con le Linee Guida approvate dalla Direzione nazionale di Legacoop il 6 novembre 2014, è la disciplina delle modalità e delle condizioni con le quali viene esercitata un'attività di controllo nei confronti delle cooperative aderenti a Legacoop nazionale che raccolgano Prestito sociale nel rispetto del Regolamento (di seguito Regolamento P.S.), e di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia.

Scopo del Regolamento è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro cooperative, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione del Prestito sociale nei confronti dei soci e dei terzi, ponendo in capo al consiglio di amministrazione (o al consiglio di gestione) della cooperativa obblighi informativi sull'andamento del prestito medesimo, il suo impiego e lo stato economico, finanziario e patrimoniale della cooperativa.

A tal fine, si introducono modelli di monitoraggio e controllo del fenomeno, nonché indicatori di anomalie rilevanti delle singole cooperative, volti a identificare "situazioni qualificate" in presenza delle quali le cooperative debbano procedere ad interventi correttivi.

Articolo 2

Obbligo delle cooperative aderenti di adozione del Regolamento

Fermo restando l'obbligo di adottare l'allegato Regolamento da parte di ogni cooperativa aderente a Legacoop nazionale, l'esercizio del controllo risponde a criteri di proporzionalità rispetto alla complessità dell'organizzazione aziendale, alle dimensioni della cooperativa e al volume del Prestito sociale raccolto.

A tal fine, gli obblighi cui le cooperative aderenti si sottopongono sono così distribuiti:

- a. in caso di raccolta di Prestito sociale inferiore a duecentocinquantamila euro: le cooperative debbono adottare il "Regolamento P.S."
- b. in caso di raccolta di Prestito sociale da duecentocinquantamila euro a due milioni di euro: le cooperative debbono istituire l'organo di controllo, indipendentemente dalla previsione di cui all'articolo 2543 del codice civile
- c. in caso di raccolta di Prestito sociale almeno pari a due milioni di euro: il controllo è esercitato dal collegio sindacale con il supporto dell'Autorità indipendente

Qualora le cooperative abbiano l'obbligo di certificazione annuale del bilancio ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, la società di revisione partecipa, nell'ambito delle sue competenze, all'attività di controllo di cui al presente Regolamento. Ai soci prestatori deve essere fornita, almeno una volta l'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo. Nella comunicazione annuale, il Cda, oltre ad esporre i risultati dell'attività di vigilanza svolta dall'organo di controllo, con il concorso degli altri soggetti richiamati dal comma precedente, illustra ai soci prestatori, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da soci, l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.

Ai fini della redazione del bilancio, il Prestito sociale deve essere allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3 (debiti verso soci per finanziamenti) in

modo tale da essere comunque distinto da eventuali altri valori ivi allocati. Nelle cooperative di cui alla precedente lettera b), le quali facciano riferimento al quadro normativo delle SRL, i compiti di controllo interno previsti dal presente Regolamento possono essere esercitati da un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo ai sensi dell'articolo 2477 c.c. Il presente regolamento non si applica alle cooperative in procedura di liquidazione volontaria o soggette a procedure concordatarie o concorsuali¹.

Articolo 3 *La situazione qualificata*

Per "situazione qualificata" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri prudenziali di cui al successivo comma 2, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola cooperativa e, di conseguenza, della salvaguardia del prestito dei soci. Si ha una "situazione qualificata" qualora:

1. la gestione operativa della cooperativa sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B articolo 2525 c.c.)
2. nella relazione redatta dalla società di revisione ai fini della legge 59 del 1992, relativamente all'ultimo bilancio approvato, vi sia un importo complessivo delle rettifiche che, qualora recepite, determini un superamento dei parametri CICR
3. la cooperativa non rispetti la percentuale relativa al vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del Prestito sociale, la cui misura è stabilita in re-

1 Occorre comunque prestare attenzione a fattispecie particolari per le quali il presente Regolamento non si applica. Ad esempio, le "cooperative finanziarie" sono sottoposte alla disciplina contenuta nell'art. 112 del TUB e coerentemente con le loro finalità raccolgono Prestito sociale presso i soci.

lazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa e comunque in misura non inferiore al 30%

4. la cooperativa abbia un indice di Ricognizione Criticità Aziendali (R.C.A.) maggiore di quattro sul bilancio civilistico ovvero sul bilancio consolidato, se approvato²

Con riguardo al punto 3 del presente articolo, le modalità di determinazione della parte dei fondi derivanti dalla raccolta del Prestito sociale da mantenere liquida sono proposte dalle Associazioni di settore di cui all'articolo 34 dello Statuto di Legacoop nazionale in relazione alle caratteristiche delle cooperative loro aderenti, ai fini della loro valutazione e approvazione da parte della Direzione nazionale di Legacoop, la quale approva altresì le proposte delle Associazioni di settore volte eventualmente ad introdurre nel presente Regolamento parametri più rigorosi o clausole speciali per le cooperative loro aderenti.

L'Autorità indipendente di cui al successivo articolo 4 può proporre a Legacoop nazionale l'aggiornamento dei parametri economico-finanziari in base all'esperienza maturata.

2 Per R.C.A. (Ricognizione Criticità Aziendali) si intende un indicatore elaborato annualmente da C.R.M. sulla base di dati provenienti dai bilanci, dalle risultanze della certificazione dei bilanci e dalla "Probability of Default" redatta da Bureau van Dijk.

Gli elementi che sommandosi determinano il punteggio R.C.A. sono:

1) R.O.C. Risultato Operativo Caratteristico, se negativo per uno o più esercizi tra gli ultimi tre (da 0 a 1,5);

2) Risultato dell'esercizio, se negativo per uno o più esercizi tra gli ultimi tre (da 0 a 3);

3) Gearing Ratio o rapporto tra posizione finanziaria netta (PFN) e Patrimonio Netto qualora il saldo negativo della PFN superi il valore del P.N. (da 0 a 2);

4) Incidenza delle rettifiche risultanti dalla certificazione di bilancio ai fini della L.59/92 sul Patrimonio netto (da 0 a 2);

5) P.D. "Probability of Default" redatta da Bureau van Dijk rapportata ai relativi clusters merceologici/territoriali/dimensionali (da 0 a 1,5).

R.C.A. è redatta per tutti gli enti di cui si dispone degli elementi indicati ed è affidata ad automatismi matematici che escludono qualsiasi valutazione soggettiva.

Articolo 4 Ruolo degli organi di controllo

[Il CdA verifica trimestralmente i parametri di criticità di cui al precedente articolo 3 e trasmette i risultati all'organo di controllo interno e alla società di revisione]. L'organo di controllo interno e la Società di revisione, sulla base rispettivamente di apposita delibera assembleare della cooperativa e di apposita previsione nella convenzione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, vigilano sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.), dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché dalle disposizioni statutarie e del Regolamento del P.S., anche ai fini dell'individuazione di "situazioni qualificate".

[Anche sulla base delle informazioni trasmesse dal consiglio di amministrazione], l'organo di controllo è tenuto a redigere una relazione semestrale con la quale indica eventuali infrazioni al Regolamento e/o l'emergere di "situazioni qualificate", nonché sollecita il consiglio di amministrazione ad adottare i necessari correttivi. Nella relazione al bilancio, l'organo di controllo dovrà inserire una sezione dedicata alla rappresentazione sintetica della gestione e dell'andamento del Prestito sociale da parte della cooperativa.

La società di revisione svolge controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dall'organo di controllo e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento, l'emergere di "situazioni qualificate" e la sollecitazione ad adottare i correttivi necessari al consiglio di amministrazione.

L'Autorità indipendente è un ente collegiale composto da persone nominate dalla Direzione di Legacoop nazionale, su proposta della Presidenza, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i revisori delle società quotate. L'Autorità esercita attività di monitoraggio nei confronti delle cooperative di cui all'articolo 2, lettera c) e si avvale, per la raccolta di informazioni, del supporto dell'organo di controllo interno e della società di revisione della cooperativa,

nonché del sistema di vigilanza di Legacoop³. Essa può svolgere verifiche dirette su richiesta di Legacoop nazionale. È vincolata da obblighi di riservatezza potendo comunicare le proprie valutazioni unicamente a Legacoop nazionale, che informa l'associazione di settore di appartenenza, e alla cooperativa interessata. L'autorità indipendente, sulla base delle informazioni raccolte, valuta se, in relazione alla struttura patrimoniale e alle componenti finanziarie dell'attivo, l'anomalia è sostenibile per un periodo limitato, segnalando a Legacoop la difformità e continuando a vigilare sui parametri di rientro. In caso contrario, procede alla segnalazione di difformità ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 5

Ruolo di Legacoop nazionale

Qualora gli organi di controllo rilevino, ai sensi dell'articolo 4, violazioni del "Regolamento del P.S." o l'emergere di "situazioni qualificate", ne daranno comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, invitandolo ad adottare i conseguenti rimedi e correttivi entro un dato termine.

L'organo di controllo interno, decorso infruttuosamente tale termine, dovrà adattare gli adempimenti previsti dall'articolo 2406 del codice civile e riferire a Legacoop nazionale:

- a. con riguardo alle cooperative di cui all'articolo 2, lettera b), secondo le modalità predisposte dal Coordinamento Nazionale della Vigilanza⁴
- b. con riguardo alle cooperative di cui all'articolo 2, lettera c), per il tramite dell'Autorità Indipendente

3 L'idea è quella di istituire una PEC riservata allo scopo di trasmettere le informazioni necessarie all'Autorità.

4 L'idea è quella di istituire una PEC riservata allo scopo di trasmettere la comunicazione dell'organo di controllo al CNV.

Legacoop nazionale, ricevuta la comunicazione di una violazione del Regolamento non sanata o dell'inottemperanza ai correttivi indicati, provvederà a convocare il legale rappresentante della cooperativa, oltre all'organo di controllo e, ove coinvolte, la società di revisione o l'Autorità indipendente, per stabilire la reale sussistenza della violazione o della irregolarità riscontrate nel rispetto del principio del contraddittorio.

Se la violazione dovesse risultare sussistente, Legacoop comunicherà al Consiglio di Amministrazione della cooperativa la sanzione, determinata nel rispetto del principio di parità di trattamento e di proporzionalità⁵.

Articolo 6 Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 dello Statuto di Legacoop nazionale e dal relativo Regolamento, compreso il provvedimento di esclusione, in relazione alla gravità della violazione riscontrata, all'ammontare del Prestito sociale, alla situazione patrimoniale della cooperativa, nonché alla sua condotta nel rimediare all'infrazione.

Legacoop può irrogare alla cooperativa una sanzione di natura pecuniaria, da destinare al funzionamento dell'Autorità, da un minimo di euro [3.000] ad un massimo pari allo 0,1% dell'importo del Prestito sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, e comunque non superiore ad euro [100.000].

5 Attenzione: l'erogazione della sanzione non è l'effetto della presenza di una "situazione qualificata" o meglio della non rimozione della "situazione qualificata", ma della inerzia del consiglio di amministrazione e della cooperativa di fronte ai correttivi proposti dall'organo di controllo, dall'Autorità indipendente e da Legacoop in ultima istanza. Ad esempio, qualora la cooperativa non possieda il requisito del 30% di liquidità in occasione della prima fase di applicazione del Regolamento, essa dovrà avviare tutti gli atti necessari per raggiungere l'obiettivo entro un termine adeguato. Solo l'inerzia provoca la sanzione.

La determinazione della sanzione tra il minimo e il massimo dovrà essere effettuata tenendo conto della: (i) entità del Prestito sociale cui ha fatto ricorso la cooperativa interessata; (ii) consistenza patrimoniale della cooperativa; (iii) gravità della violazione del Regolamento; (iv) opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

La cooperativa ha l'obbligo di agire in regresso nei confronti dei suoi amministratori per il recupero della sanzione, tenendo conto della effettiva responsabilità di ognuno e sino all'importo massimo di euro [3.000] per ogni amministratore che non abbia avuto deleghe o cariche esecutive.

Avverso i provvedimenti sanzionatori la cooperativa potrà presentare ricorso al Comitato dei Garanti di Legacoop nazionale che esprimerà il proprio parere nei termini e le modalità previste dallo statuto di Legacoop nazionale.

Articolo 7

Sistema dualistico

Qualora la Cooperativa abbia adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico previsto dal Codice Civile, le disposizioni del presente Regolamento riferite al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo si applicano rispettivamente al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza.

Articolo 8

Norma transitoria

L'Autorità indipendente sarà istituita entro sessanta giorni dalla adozione del presente Regolamento da parte dell'Organo sociale competente di Legacoop nazionale. È fatto obbligo per ogni cooperativa che raccolga Prestito sociale di aderire al presente Regolamento entro sei mesi dalla adozione da parte dell'Organo sociale competente di Legacoop nazionale delle indicazioni delle Associazioni di Settore

di cui al precedente articolo 3, comma 3. Le Associazioni di settore solleciteranno in tal senso le cooperative loro aderenti. Qualora la cooperativa non provveda ad adottare il presente Regolamento entro il termine suddetto, per motivi oggettivi e dimostrabili, la stessa dovrà approvarlo alla prima assemblea in programma e, nel frattempo, tramite delibera del consiglio di amministrazione, recepire alcune parti del Regolamento con particolare riguardo:

- a. all'assunzione dei parametri di criticità così come descritti e disciplinati dall'articolo 3 del Regolamento e alla loro comunicazione al sistema di vigilanza di Legacoop, [nel rispetto dei passaggi indicati dal precedente articolo 5]
 - b. agli obblighi informativi di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento
- In caso di mancata ottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, Legacoop nazionale applicherà nei confronti della cooperativa la sanzione della esclusione secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.

Allegato 2

CALCOLO DEL VINCOLO DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ART. 13 E DEL GRADO DI IMMOBILIZZO DI CUI ALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

Con riferimento alla determinazione del vincolo di liquidità di cui all'art. 13, 2° comma, del Regolamento relativo alla raccolta di Prestito sociale si precisa che

- a. ai fini del calcolo della percentuale di Prestito sociale da mantenere sempre liquida o in attività prontamente liquidabili andranno ricomprese le seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale:
 - B.III (immobilizzazioni finanziarie), limitatamente alle voci assimilabili a risorse liquide, e comunque agli importi indicati come esigibili entro l'esercizio successivo
 - C. (attivo circolante), con esclusione delle rimanenze (C.I) e dei crediti indicati in C.II come esigibili oltre l'esercizio successivo
- b. la percentuale di Prestito sociale da mantenere sempre liquida o in attività prontamente liquidabili non potrà essere inferiore:
 - per l'anno 2016 al 30%
 - per l'anno 2017 al 40%
 - per l'anno 2018 e successivi al 43%

Con riferimento alla determinazione della percentuale massima di immobilizzazione del prestito di cui all'art. 19, 3° comma, e che non dovrà superare il 30% del prestito raccolto tra i soci, in sede di chiusura del bilancio verranno messi a confronto i seguenti tre valori:

1. l'ammontare del Prestito sociale
2. il totale delle immobilizzazioni
3. i mezzi di copertura delle immobilizzazioni diversi dal Prestito sociale

secondo le seguenti indicazioni:

Totale Immobilizzazioni

- (+) B I dell'attivo di stato patrimoniale (immobilizzazioni immateriali)
- (+) B II dell'attivo di stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali)
- (+) B III 1) dell'attivo di stato patrimoniale (partecipazioni immobilizzate)
- (-) partecipazioni quotate
- (+) titoli immobilizzati o del circolante dati in garanzia o pegno

Mezzi di copertura delle immobilizzazioni diversi dal Prestito sociale

Patrimonio netto

- (+) Finanziamenti onerosi diversi dal Prestito sociale



www.coopalleanza3-0.it

SEDE LEGALE

Via Villanova, 29/7
40055, Villanova
di Castenaso (BO)
tel. 051 6041111 | fax 051 6053650

SEDI SECONDARIE

Viale Virgilio, 20
41123, Modena
tel. 059 892111 | fax 059 848002

Via Ragazzi del '99, 51
42124, Reggio Emilia
tel 0522 5191 | fax 0522 514782



www.coopalleanza3-0.it